



## Ordinanza concernente i pagamenti diretti all'agricoltura (Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD)

### Modifica del 31 ottobre 2018

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 23 ottobre 2013<sup>1</sup> sui pagamenti diretti è modificata come segue:

*Art. 2 lett. f n. 7*

I pagamenti diretti comprendono i seguenti tipi di pagamenti diretti:

- f. contributi per l'efficienza delle risorse:
- 7. contributo per la riduzione di erbicidi sulla superficie coltiva aperta;

*Art. 25a* Progetti per l'evoluzione della PER

<sup>1</sup> Nell'ambito di progetti con i quali sono testate norme alternative in vista di un'evoluzione della PER, è possibile derogare a singole esigenze di cui agli articoli 13 e 14 nonché 16–25 a condizione che le norme siano almeno equivalenti dal profilo ecologico e il progetto abbia un accompagnamento scientifico.

<sup>2</sup> Le deroghe necessitano dell'autorizzazione dell'UFAG.

*Art. 40 cpv. 2*

*Abrogato*

*Art. 47 cpv. 2 lett. d ed e, nonché 3*

<sup>2</sup> È stabilito per le seguenti categorie:

- d. altri animali da reddito che consumano foraggio grezzo, per CN;
- e. *Abrogata*

<sup>1</sup> RS 910.13

<sup>3</sup> Per vacche lattifere, pecore lattifere e capre lattifere è versato un contributo supplementare a quello di cui al capoverso 2 lettera d.

*Art. 49 cpv. 2 e 3*

<sup>2</sup> Se il carico diverge considerevolmente dal carico usuale, il contributo d'estivazione è adeguato come segue:

- a. se il carico supera il carico usuale in CN del 10–15 per cento, ma almeno di 2 CN, il contributo è ridotto del 25 per cento;
- b. se il carico supera il carico usuale in CN di oltre il 15 per cento, ma almeno di 2 CN, non è versato alcun contributo;
- c. se il carico è inferiore al carico usuale in CN di oltre il 25 per cento, il contributo è calcolato sulla base del reale carico.

<sup>3</sup> Il contributo supplementare di cui all'articolo 47 capoverso 3 è stabilito in base al carico effettivo in CN.

*Art. 69 cpv. 2 lett. a ed e*

<sup>2</sup> Le esigenze di cui al capoverso 1 devono essere adempiute per ogni coltura sull'insieme dell'azienda per:

- a. frumento panificabile (incl. grano duro), frumento da foraggio, segale, miglio, spelta, avena, orzo, triticale, grande e piccola spelta nonché miscele di questi tipi di cereali;
- e. piselli proteici, favette e lupini nonché miscele di piselli proteici, favette o lupini con cereali a scopo foraggero.

*Art. 75 cpv. 2<sup>bis</sup>*

<sup>2bis</sup> Per le categorie di animali di cui all'articolo 73 lettera a numeri 4–9 è versato un contributo supplementare se a tutti gli animali della categoria interessata è garantita l'uscita esclusivamente giusta l'allegato 6 lettera B numero 2.1.

*Art. 79 cpv. 4*

<sup>4</sup> I contributi sono versati fino al 2021.

*Art. 82 cpv. 6*

<sup>6</sup> I contributi sono versati fino al 2021.

*Art. 82c cpv. 1*

<sup>1</sup> La razione di foraggio deve avere un valore nutritivo adeguato al fabbisogno degli animali. L'intera razione di foraggio di tutti i suini detenuti nell'azienda non deve superare il tenore medio di proteina grezza di 11 grammi per megajoule di energia

digeribile suino (g/MJ EDS). Nelle aziende biologiche non si può superare un tenore di proteina grezza medio di 12,8 g/MJ EDS.

*Titolo dopo l'art. 82e*

### **Sezione 7:**

#### **Contributo per la riduzione di erbicidi sulla superficie coltiva aperta**

*Art. 82f* Contributo

<sup>1</sup> Il contributo per la riduzione di erbicidi sulla superficie coltiva aperta è versato per ettaro per la rinuncia totale o parziale a erbicidi dalla semina o dall'impianto al raccolto della coltura principale che dà diritto ai contributi.

<sup>2</sup> Non è concesso alcun contributo per:

- a. superfici per la promozione della biodiversità;
- b. superfici con barbabietole da zucchero quale coltura principale;
- c. superfici per le quali è versato il contributo per l'agricoltura biologica giusta l'articolo 66.

<sup>3</sup> I contributi sono versati fino al 2021.

*Art. 82g* Condizioni e oneri

<sup>1</sup> In caso di rinuncia totale a erbicidi, non si possono utilizzare erbicidi sul 100 per cento della superficie.

<sup>2</sup> In caso di rinuncia parziale a erbicidi, tra le file non si possono utilizzare erbicidi. Il trattamento sulla fila può avvenire sul 50 per cento al massimo della superficie della particella o della coltura e deve avvenire nelle file.

<sup>3</sup> L'impiego di Napropamide è vietato.

<sup>4</sup> Il gestore deve effettuare le seguenti registrazioni per ogni superficie notificata:

- a. prodotto fitosanitario impiegato con l'indicazione del quantitativo;
- b. data del trattamento.

<sup>5</sup> Il Cantone stabilisce sotto quale forma devono essere effettuate le registrazioni.

*Titolo dopo l'art. 82g*

### **Sezione 8**

#### **Coordinamento con programmi sulle risorse giusta gli articoli 77a e 77b LAg**

*Art. 82h*

*Ex art. 82f*

*Art. 99 cpv. 5*

<sup>5</sup> Per quanto concerne le domande di contributi di cui all'articolo 2 lettera f numeri 1, 2, 6 e 7, il Cantone può fissare in via suppletiva un termine per la notifica delle superfici interessate. Esso deve garantire l'esecuzione dei controlli.

*Art. 102 cpv. 3 e 4**Abrogati**Art. 103 cpv. 6*

<sup>6</sup> Provvede affinché i dati dei controlli siano registrati o trasmessi secondo le disposizioni degli articoli 6–9 OSIAgr<sup>2</sup> al sistema centrale d'informazione di cui all'articolo 165d LAgr.

*Art. 115e*      Disposizione transitoria della modifica del 31 ottobre 2018

<sup>1</sup> Se a causa della conversione non può essere rispettata la scadenza per la chiusura della correzione lineare secondo il modulo complementare 6 e del bilancio import/export secondo il modulo complementare 7 del metodo «Suisse-Bilanz» giusta l'allegato 1 numero 2.1.12, per il 2019 il Cantone può stabilire da solo il periodo di riferimento.

<sup>2</sup> Nel 2019 i Cantoni possono incrementare del 5 per cento l'acconto di cui all'articolo 110 capoverso 1 e richiedere un maggiore anticipo corrispondente.

<sup>3</sup> Ai fini del contributo per la riduzione di erbicidi sulla superficie coltiva aperta nell'anno di contribuzione 2019 hanno diritto ai contributi solo le colture seminate o impiantate nel 2019.

<sup>4</sup> Per l'anno di contribuzione 2019 la notifica concernente i contributi di cui all'articolo 2 lettera f numero 5 (aziende biologiche) e 7 nonché i contributi per animali di cui all'articolo 75 capoverso 2<sup>bis</sup> può essere presentata entro il termine di cui all'articolo 99 capoverso 1.

## II

Gli allegati 1, 4, 5, 6, 6a, 7 e 8 sono modificati secondo la versione qui annessa.

<sup>2</sup> RS 919.117.71

III

<sup>1</sup> Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2019.

<sup>2</sup> L'allegato 1 numero 2.1.13 entra in vigore il 1° gennaio 2020.

31 ottobre 2018

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain Berset

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

## Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate

*Rimando parentetico sotto il numero dell'allegato*

(art. 13 cpv. 1 e 3, 14 cpv. 2, 16 cpv. 2 e 3, 17 cpv. 1, 18 cpv. 3–5, 19–21, 25, 58 cpv. 4 lett. d, 115 cpv. 11 e 16, 115c cpv. 1 e 4, 115d cpv. 4 nonché 115e cpv. 1)

*N. 2.1.1, 2.1.3, 2.1.12 e 2.1.13*

- 2.1.1 Mediante il bilancio delle sostanze nutritive si deve dimostrare che l'apporto di azoto o di fosforo non è eccessivo. Il bilancio è calcolato sulla base del metodo «Suisse-Bilanz» secondo la Guida «Suisse-Bilanz» dell'UFAG e dell'Associazione svizzera per lo sviluppo dell'agricoltura e delle aree rurali (AGRIDEA). Si applica la versione 1.14<sup>3</sup> o 1.15<sup>4</sup> per il calcolo del bilancio di sostanze nutritive dell'anno civile 2018 e la versione 1.15 per il calcolo di quello dell'anno civile 2019. L'UFAG è competente per l'omologazione dei programmi software per il calcolo del bilancio delle sostanze nutritive.
- 2.1.3 Tutti i trasferimenti di concimi aziendali e concimi ottenuti dal riciclaggio all'interno e fuori dell'agricoltura nonché tra le aziende devono essere registrati nell'applicazione Internet HODUFLU di cui all'articolo 14 OSIAgr<sup>5</sup>. Soltanto i trasferimenti di concimi aziendali e concimi ottenuti dal riciclaggio registrati in HODUFLU sono riconosciuti per l'adempimento di Suisse-Bilanz. Il Cantone può respingere tenori in sostanze nutritive non plausibili. Su richiesta del Cantone, il fornitore deve comprovare a sue spese la plausibilità dei tenori in sostanze nutritive indicati.
- 2.1.12 La chiusura della correzione lineare secondo il modulo complementare 6 e del bilancio import/export secondo il modulo complementare 7 del metodo «Suisse-Bilanz» giusta il numero 2.1 deve avvenire tra il 1° aprile e il 31 agosto dell'anno di contribuzione. Il periodo di calcolo comprende almeno i dieci mesi precedenti. La correzione lineare chiusa o il bilancio import/export chiuso è da inoltrare entro il 30 settembre dell'anno di contribuzione ai servizi cantionali preposti all'esecuzione.

<sup>3</sup> La guida può essere consultata sul sito Internet [www.blw.admin.ch](http://www.blw.admin.ch) > Strumenti > Pagamenti diretti > Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate > Bilancio di concimazione equilibrato e analisi del suolo (art. 13 OPD) > Guida «Suisse-Bilanz», versione 1.14, aprile 2017.

<sup>4</sup> La guida può essere consultata sul sito Internet [www.blw.admin.ch](http://www.blw.admin.ch) > Strumenti > Pagamenti diretti > Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate > Bilancio di concimazione equilibrato e analisi del suolo (art. 13 OPD) > Guida «Suisse-Bilanz», versione 1.15, marzo 2018.

<sup>5</sup> RS 919.117.71

2.1.13 Le aziende con convenzioni sulla correzione lineare secondo il modulo complementare 6 o sul bilancio import/export secondo il modulo complementare 7 del metodo «Suisse-Bilanz» versione 1.10, per i trasferimenti dei concimi aziendali registrati in HODUFLU, devono utilizzare tenori in sostanze nutritive specifici dell'azienda.

#### *N. 5.1.4–5.1.7*

- 5.1.4 In caso di perdite rilevanti di suolo dovute alla gestione, sulla particella gestita o nel comprensorio in questione occorre:
- applicare un piano di misure riconosciuto dal servizio cantonale competente per almeno sei anni; oppure
  - adottare e applicare sotto la propria responsabilità i provvedimenti necessari per prevenire l'erosione.
- 5.1.5 Il piano delle misure o i provvedimenti sotto la propria responsabilità sono vincolati alla particella gestita e devono essere applicati anche per le superfici nello scambio annuale.
- 5.1.6 Se la causa di una perdita di suolo su una particella gestita secondo il numero 5.1.2 non è chiara, il servizio cantonale competente la stabilisce. Successivamente provvede affinché venga applicata una procedura concordata tesa a evitare l'erosione nella rispettiva regione.
- 5.1.7 I controlli sono eseguiti in maniera mirata, dopo le piogge, in luoghi a rischio. I servizi cantonali competenti tengono un elenco dei casi di perdita di suolo constatati.

#### *N. 6.3.1*

6.3.1 Le autorizzazioni speciali per provvedimenti fitosanitari vanno rilasciate secondo le istruzioni emanate il 12 luglio 2018<sup>6</sup> dalla Conferenza dei servizi fitosanitari cantonali e approvate dall'UFAG. Le autorizzazioni speciali sono rilasciate per scritto e a tempo determinato sotto forma di autorizzazioni individuali o, in caso di epidemia, come autorizzazioni per regioni delimitate. Contengono informazioni sull'impianto di finestre non trattate. Le autorizzazioni individuali devono essere vincolate a una consulenza del servizio competente. Il disciplinamento dei costi rientra nell'ambito di competenza dei Cantoni.

#### *N. 9.3 lett. c*

- 9.3 Devono essere predisposte:
- lungo siepi, boschetti campestri e rivieraschi, una fascia tampone di almeno 3 e al massimo 6 m di larghezza su entrambi i lati; una fascia su un solo lato è sufficiente se la siepe o il boschetto campestre o riviera-

<sup>6</sup> Le istruzioni possono essere consultate sul sito Internet [www.blw.admin.ch](http://www.blw.admin.ch) > Strumenti > Pagamenti diretti > Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate

sco fiancheggia una strada, un sentiero, un muro o un corso d'acqua. Se le siepi o i boschetti campestri si trovano nel comprensorio delimitato di strade nazionali e cantonali nonché di linee ferroviarie, non sono necessarie fasce tampone inerbite sulla superficie agricola utile attigua.



*Allegato 4*  
(art. 58 cpv. 1, 2, 4 e 9, 59 cpv. 1 nonché 62 cpv. 1 lett. a e 2)

## **Condizioni concernenti le superfici per la promozione della biodiversità**

### **A Superfici per la promozione della biodiversità**

#### *N. 6.1.3*

6.1.3 Le parti legnose devono essere opportunamente curate ogni otto anni. La cura deve avvenire durante il riposo vegetativo. Deve essere effettuata per settori su un terzo al massimo della superficie.

#### *N. 6.2.5*

6.2.5 Le fasce di superficie inerbita o di terreni da strame possono essere utilizzate al massimo due volte l'anno. La prima utilizzazione può avvenire al più presto secondo i termini stabiliti al numero 1.1.1; la seconda al più presto sei settimane dopo la prima.

#### *N. 11.1.2*

11.1.2 La striscia deve essere mantenuta nello stesso luogo per almeno due periodi di vegetazione. Un'aratura può avvenire al più presto dal 15 febbraio dell'anno seguente l'anno di contribuzione.

#### *N. 12.1.6*

12.1.6 L'altezza del tronco deve essere di almeno 1,2 m per gli alberi da frutto a nocciolo e di almeno 1,6 m per gli altri alberi da frutto.

#### *N. 12.2.8*

*Abrogato*

*Allegato 5*  
(art. 71 cpv. 1 e 4)

## **Esigenze specifiche del programma per la produzione di latte e carne basata sulla superficie inerbita (PLCSI)**

### *N. 3.1*

- 3.1 Il gestore deve dimostrare ogni anno sulla base di un bilancio foraggero che nell'azienda sono adempite le esigenze. Il bilancio è calcolato sulla base del metodo «Bilancio foraggero PLCSI» dell'UFAG. Si applica la versione 1.5<sup>7</sup> o 1.6<sup>8</sup> per il calcolo del bilancio foraggero dell'anno civile 2018 e la versione 1.6 per il calcolo del bilancio foraggero dell'anno civile 2019. Il «bilancio foraggero PLCSI» si basa sulla Guida «Suisse-Bilanz». L'UFAG è competente per l'omologazione dei programmi software per il calcolo del bilancio foraggero.

<sup>7</sup> Il bilancio foraggero PLCSI può essere consultato sul sito Internet [www.blw.admin.ch](http://www.blw.admin.ch) > Strumenti > Pagamenti diretti > Contributi per i sistemi di produzione > Contributo per la produzione di latte e carne basata sulla superficie inerbita > Bilancio foraggero PLCSI versione 1.5, luglio 2016.

<sup>8</sup> Il bilancio foraggero PLCSI può essere consultato sul sito Internet [www.blw.admin.ch](http://www.blw.admin.ch) > Strumenti > Pagamenti diretti > Contributi per i sistemi di produzione > Contributo per la produzione di latte e carne basata sulla superficie inerbita > Bilancio foraggero PLCSI versione 1.6, luglio agosto 2017.

## Esigenze specifiche dei contributi per il benessere degli animali

*Rimando parentetico sotto il numero dell'allegato*

(art. 72 cpv. 3 e 4, 75 cpv. 1, 2<sup>bis</sup> e 3, 76 cpv. 1 nonché 115d cpv. 1)

### A Esigenze dei contributi SSRA

*N. 5.1 lett. a*

5.1 Gli animali devono avere in permanenza accesso a:

- a. un'area di riposo senza perforazioni, sufficientemente ricoperta di paglia, paglia trinciata, cubetti di paglia e lolla, fieno, fieno di secondo taglio, strame o canne. L'area di riposo può essere utilizzata anche come area di foraggiamento, se gli animali non hanno accesso al foraggio durante la notte per un periodo ininterrotto di almeno 8 ore; e

*N. 7.8 lett. c*

7.8 L'ACE deve essere:

- c. provvista delle seguenti dimensioni minime:

Animali	Superficie del suolo dell'ACE (intera superficie ricoperta da lettiera)	Dimensione minima della superficie aperta dell'ACE; sono ammesse reti metalliche o in materiale sintetico	Per effettivi di oltre 100 animali: larghezza delle aperture che dal pollaio danno sull'ACE e delle aperture verso il pascolo
Galline e galli	– almeno 43 m <sup>2</sup> per 1000 animali	– lunghezza della superficie laterale aperta: almeno pari alla parete più lunga dell'ACE	– complessivamente almeno 1,5 m per 1000 animali; – ogni apertura deve essere larga almeno 0,7 m.
Pollastre, pollastri e pulcini per la produzione di uova (dal 43° giorno di vita)	– almeno 32 m <sup>2</sup> per 1000 animali	– altezza della superficie laterale aperta (misurata dall'interno): in media almeno il 70 per cento dell'altezza totale	

Animali	Superficie del suolo dell'ACE (intera superficie ricoperta da lettiera)	Dimensione minima della superficie aperta dell'ACE; sono ammesse reti metalliche o in materiale sintetico	Per effettivi di oltre 100 animali: larghezza delle aperture che dal pollaio danno sull'ACE e delle aperture verso il pascolo
Polli da ingrasso e tacchini	– almeno il 20 per cento della superficie del suolo all'interno del pollaio	– almeno l'8 per cento della superficie del suolo all'interno del pollaio	– complessivamente almeno 2 m per 100 m <sup>2</sup> della superficie del suolo all'interno del pollaio; – ogni apertura deve essere larga almeno 0,7 m.

## B Esigenze dei contributi URA

### N. 1.8

- 1.8 Nel caso di animali malati o feriti è possibile derogare alle prescrizioni concernenti l'uscita, se ciò è assolutamente necessario in relazione alla malattia o alla ferita.

*Allegato 6a*

**Esigenze relative al contributo per la riduzione dei prodotti  
fitosanitari nella frutticoltura, nella viticoltura e nella  
coltivazione di barbabietole da zucchero**

*Rimando parentetico sotto il numero dell'allegato*

(art. 82d cpv. 2 e 3 nonché 82e cpv. 2)

*Allegato 7*  
(art. 61 cpv. 4, 63 cpv. 4, 83 cpv. 1 e 86 cpv. 3)

## Aliquote dei contributi

*N. 1.6*

### **1.6 Contributo d'estivazione**

- 1.6.1 Il contributo d'estivazione è calcolato in base al carico usuale stabilito e ammonta per anno:
- |  |                |
|--|----------------|
| a. per ovini, eccetto le pecore lattifere, in caso di gregge permanentemente sorvegliato o pascoli da rotazione con provvedimenti di protezione del gregge | 400 fr. per CN |
| b. per ovini, eccetto le pecore lattifere, in caso di pascoli da rotazione   | 320 fr. per CN |
| c. per ovini, eccetto le pecore lattifere, in caso di altri pascoli  | 120 fr. per CN |
| d. per altri animali da reddito che consumano foraggio grezzo  | 400 fr. per CN |
- 1.6.2 Il contributo supplementare è calcolato in base al carico effettivo e ammonta per anno:
- |  |               |
|--|---------------|
| per vacche lattifere, pecore lattifere e capre lattifere | 40 fr. per CN |
|--|---------------|

*N. 5.2 Titolo*

### **5.2 Contributo per la produzione estensiva di cereali, girasoli, piselli proteici, favette, lupini e colza**

*N. 5.4 è stato suddiviso in n. 5.4.1 e 5.4.2.*

*N. 5.4.1, frase introduttiva*

5.4.1 I contributi per categoria di animali e anno ammontano a:

*N. 5.4.2*

5.4.2 Il contributo supplementare di cui all'articolo 75 capoverso 2<sup>bis</sup> ammonta a 120 franchi per UBG e anno.

*N. 6.2.2*

6.2.2 Il contributo supplementare per la rinuncia a erbicidi ammonta a 200 franchi per ettaro e anno.

*N. 6.9*

**6.9 Contributo per la riduzione di erbicidi sulla superficie coltiva aperta**

6.9.1 Il contributo per la riduzione di erbicidi sulla superficie coltiva aperta ammonta a 250 franchi per ettaro e anno.

## Riduzione dei pagamenti diretti

*Rimando parentetico sotto il numero dell'allegato*

(art. 105 cpv. 1, 115a cpv. 1 e 2 nonché 115c cpv. 2)

*N. 1.2<sup>bis</sup>*

1.2<sup>bis</sup> In caso di visibili perdite di suolo dovute alla gestione di cui all'allegato 1 numero 5.1, vi è recidiva se la lacuna è stata riscontrata già in un controllo per il medesimo anno di contribuzione o in un controllo per i cinque anni di contribuzione precedenti.

*N. 2.1.6 lett. d*

Lacuna per il punto di controllo		Riduzione o misura
d. Dichiarazione non corretta del numero di alberi isolati / alberi da frutto ad alto fusto nei campi (art. 98, 100 e 105)	Valore troppo basso	Nessuna correzione
	Valore troppo alto	Correzione. In più 50 fr. per albero interessato

*N. 2.2.6 lett. e ed f*

Lacuna per il punto di controllo		Riduzione
e. Copertura del suolo non presente (art. 17)	Coltura autunnale o coltura intercalare / sovescio invernale mancante	600 fr./ha × superficie della particella in ha
f. Visibile perdita di suolo dovuta alla gestione sulla stessa superficie o particella gestita (art. 17 e all. 1 n. 5)		<p>Nessuna riduzione la prima volta e in caso di recidiva, se si osserva un piano di misure riconosciuto dal Cantone.</p> <p>In caso di recidiva, se non esiste alcun piano di misure riconosciuto dal Cantone o non si osserva un piano di misure riconosciuto: 900 fr./ha x superficie della particella gestita in ha, min. 500 fr., max. 5000 fr.</p> <p>Nel caso di uno scambio di superfici la riduzione si effettua per il gestore tenuto ad applicare il piano di misure o le misure sotto la propria responsabilità.</p>



*N. 2.2.10***2.2.10 Progetti per l'evoluzione della PER**

Lacuna per il punto di controllo	Riduzione
Inadempimento delle esigenze della PER o delle deroghe autorizzate dall'UFAG (art. 25a).	Riduzione analogamente ai n. 2.2.1–2.2.9

*N. 2.4.5c*

2.4.5c In caso di un'eccessiva presenza di piante problematiche sulle superfici di cui all'articolo 55 capoverso 1 lettere h, i o k i CQ I sono ridotti soltanto se la lacuna sussiste allo scadere del termine fissato per ovviarvi.

*N. 2.4.11 lett. d*

Lacuna per il punto di controllo	Riduzione
d. Q II: più di 2 sfalci all'anno della fascia inerbita; il secondo sfalcio è effettuato meno di 6 settimane dopo il primo sfalcio, pascolo prima del 1° settembre (all. 4 n. 6.2 e 6.2.5) oppure uso di falciacondizionatrici per lo sfalcio della fascia inerbita (art. 59 cpv. 5)	200 % × CQ II

*N. 2.4.17 lett. c*

Lacuna per il punto di controllo	Riduzione
c. Q II: assenza o numero insufficiente di strutture che promuovono la biodiversità secondo le istruzioni, meno di 10 alberi in almeno 20 are, meno di 30 alberi per ha e più di 30 m di distanza tra gli alberi, nessuno sfalcio a regola d'arte, superficie computabile combinata localmente a una distanza maggiore di 50 m, meno di una cavità ogni 10 alberi (art. 59, all. 4 n. 12.2)	Nessuna riduzione: versamento del CQ II solo per alberi da frutto ad alto fusto nei campi che adempiono le esigenze

*N. 2.6 titolo e 2.6.1***2.6 Contributi per la produzione estensiva di cereali, girasoli, piselli proteici, favette, lupini e colza**

2.6.1 Le riduzioni avvengono mediante la detrazione di una percentuale dai contributi per la produzione estensiva di cereali, girasoli, piselli proteici, favette, lupini e colza sull'intera superficie della coltura interessata.

Se vengono constatate contemporaneamente più lacune per la stessa coltura, le riduzioni non sono cumulabili.

Alla prima recidiva la riduzione è raddoppiata. A partire dalla seconda recidiva la riduzione è quadruplicata.

*N. 2.9.2a–2.9.2d*

- 2.9.2a Se manca la documentazione dell'uscita di cui al numero 2.9.4 lettera d o se secondo la documentazione l'uscita risulta effettuata, ma non è comprovata in maniera attendibile, per la categoria di animali interessata sono calcolati 60 punti per la riduzione.
- 2.9.2b Se manca la documentazione dell'uscita di cui al numero 2.9.3 lettera r o se secondo la documentazione l'uscita risulta effettuata, ma non è comprovata in maniera attendibile, per la categoria di animali interessati sono calcolati 60 punti per la riduzione.
- 2.9.2c Se secondo la documentazione di cui al numero 2.9.4 lettera d non risulta l'uscita, ma è comprovata in maniera attendibile, non sono effettuate riduzioni secondo il numero 2.9.4 lettera e.
- 2.9.2d Se secondo la documentazione di cui al numero 2.9.3 lettera r non risulta l'uscita, ma è comprovata in maniera attendibile, non sono effettuate riduzioni secondo il numero 2.9.3 lettera p.

*N. 2.10.2*

## 2.10.2 Procedimenti di spandimento a basse emissioni

Lacuna per il punto di controllo	Riduzione
a. Per i procedimenti di spandimento a basse emissioni per ettaro e dose non sono stati computati in Suisse-Bilanz 3 kg di azoto disponibile (art. 78 cpv. 3)	Correzione del bilancio di concimazione e 200 fr., in più eventuali riduzioni nell'ambito della PER (superamento del bilancio delle sostanze nutritive)
b. Più di quattro dosi notificate per i contributi per ogni superficie (art. 78 cpv. 1)	Riduzione a quattro dosi; pagamento di quattro dosi
c. RegISTRAZIONI (data dello spandimento e superficie concimata) non disponibili, errate o inutilizzabili (art. 78 cpv. 4)	200 fr. Riduzione del 120 % del totale dei contributi per i procedimenti di spandimento a basse emissioni se la lacuna permane dopo il termine suppletivo
d. Dosi notificate per i contributi tra il 15 novembre e il 15 febbraio (art. 78 cpv. 2)	Correzione alle dosi che danno diritto ai contributi

## 2.10.7–2.10.9

## 2.10.7 Contributo per la riduzione dei prodotti fitosanitari nella frutticoltura e nella viticoltura

## 2.10.7.1 Contributo per la riduzione di prodotti fitosanitari nella frutticoltura

Lacuna per il punto di controllo	Riduzione
a. Inadempimento delle condizioni e degli oneri per l'impiego di erbicidi e acaricidi (art. 82e)	200 % dei contributi
b. Inadempimento delle prescrizioni per la riduzione dell'impiego di erbicidi e/o fungicidi, rame incluso (all. 6a)	200 % dei contributi

## 2.10.7.2 Contributo per la riduzione di prodotti fitosanitari nella viticoltura

Lacuna per il punto di controllo	Riduzione
a. Inadempimento delle condizioni e degli oneri per l'impiego di erbicidi, insetticidi e acaricidi (art. 82e)	200 % dei contributi
b. Inadempimento delle prescrizioni per la riduzione dell'impiego di erbicidi e/o fungicidi, rame incluso (all. 6a)	200 % dei contributi

## 2.10.8 Contributo per la riduzione di prodotti fitosanitari nella coltivazione di barbabietole da zucchero

Lacuna per il punto di controllo	Riduzione
a. Inadempimento delle condizioni e degli oneri per l'impiego di erbicidi, insetticidi e acaricidi (art. 82e)	200 % dei contributi
b. Inadempimento delle prescrizioni per la riduzione di erbicidi e/o la rinuncia a fungicidi e insetticidi (all. 6a)	200 % dei contributi

## 2.10.9 Contributo per la riduzione di erbicidi sulla superficie coltiva aperta

Lacuna per il punto di controllo	Riduzione
a. Inadempimento delle condizioni e degli oneri concernenti la rinuncia a erbicidi (art. 82f e 82g)	200 % dei contributi

## N. 3.8.1 lett. a

Lacuna per il punto di controllo	Riduzione
a. Q II: Inadempimento della durata minima (art. 571)	200 % × CQ II

